



Repertorio Numero 120

Raccolta Numero 81

ATTO COSTITUTIVO

DI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilacinque, il giorno ventinove del mese di luglio.

(29/07/2005)

In Napoli e nel mio studio.

Avanti a me Dottor MASSIMO PRODIGO Notaio, in Napoli, con studio ivi in Via Santa Brigida n. 6, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola.

SONO PRESENTI

1) Il "Consorzio Asmez", con sede in Napoli alla Via G. Porzio, Isola G1, Scala D, Centro Direzionale, iscritto nel Registro delle Imprese di Napoli al numero 06781060634 (numero di iscrizione e codice fiscale) ed al numero 521908 (R.E.A.), rappresentato in questo atto dal dottor PINTO FRANCESCO, nato a Torre del Greco (NA) il 4 gennaio 1947, Presidente del Consiglio Direttivo di detto Consorzio, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale agisce in virtù dei poteri che gli derivano dallo statuto sociale ed in esecuzione della delibera del Consiglio Direttivo del 14 luglio 2005;

2) La società "ASMEZ CONSORTILE SOC. CONS. A R.L.", con sede in Napoli alla Via G. Porzio, Centro Direzionale Is. G1, capitale sociale Euro 52.000,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle imprese di Napoli al numero 07383480634 (numero d'iscrizione e codice fiscale) ed al numero 610484 (R.E.A.), rappresentata in questo atto dal presidente del consiglio di amministrazione signor MANFREDELLI MASSIMO, nato a Napoli il 6 agosto 1967, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale agisce in virtù dei poteri che gli derivano dal vigente statuto sociale ed in esecuzione della delibera del Consiglio di amministrazione del 28 luglio 2005.

I suddetti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, rinunziano, d'accordo tra loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni per il presente atto col quale

CONVENGONO

1) Il "Consorzio" "Asmez" e la società "ASMEZ CONSORTILE SOC. CONS. A R.L.", come sopra rappresentati, costituiscono una società consortile a responsabilità limitata con:

- denominazione: "ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.";
- durata: 31 dicembre 2030;
- oggetto: indicato all'articolo 5 delle norme sul funzionamento della società che seguono;
- sede: la sede della società consortile è fissata nel Comune di Lamezia Terme (CZ).

Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese i componenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società consortile è in Via Pinna n. 29.

REGISTRATO	
a. NAPOLI 4	il 29.07.2005
N.	
con €.	

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica dell'atto costitutivo;

- capitale: Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero).

2) Il capitale pari a Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) diviso in quote ai sensi di legge.

Esso viene sottoscritto nel modo seguente:

"Consorzio Asmez" Euro 5.100,00;

"ASMEZ CONSORTILE SOC. CONS. A R.L." Euro 4.900,00.

Il versamento del 25% (venticinque per cento) del capitale sociale è stato effettuato presso la Banca di Roma in data odierna, come risulta dalla ricevuta del versamento che, in copia certificata conforme da me notaio in data odierna si allega al presente atto sub "A".

Il rimanente 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale sottoscritto verrà richiamato dall'organo amministrativo.

3) La società consortile è amministrata da un amministratore unico nella persona del signor Manfredelli Massimo, come sopra generalizzato, che accetta la nomina e dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge. L'amministratore durerà in carica per tutta la durata della società consortile salvo revoca o dimissioni, con tutti i poteri di gestione e rappresentanza di cui agli articoli 26 e seguenti delle norme sul funzionamento della società che seguono.

Il signor Manfredelli Massimo viene espressamente delegato a ritirare presso la Banca di Roma le somme depositate per la costituzione della società, con esonero dei funzionari solventi da ogni responsabilità al riguardo.

4) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2005.

5) I componenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, che sono poste interamente a carico della società, è di circa euro 2.500,00.

Gli stessi delegano espressamente me Notaio ad eseguire tutti gli adempimenti di legge per l'iscrizione del presente atto nel registro delle imprese.

6) L'organizzazione e il funzionamento della società consortile sono regolate dalle norme qui di seguito riportate, che contengono anche l'indicazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale.

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter codice civile, la società consortile a responsabilità limitata denominata "ASME-NET CALABRIA SOC. CONS. A R.L."

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Lamezia Terme (CZ).

L'organo di amministrazione può fissare una diversa ubicazione della sede sociale e istituire, modificare o sopprimere sedi



secondarie, filiali e dipendenze, istituire agenzie o rappresentanze.

Articolo 3 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030, salvo proroga o anticipato scioglimento e comunque commisurata ai tempi richiesti per il perfetto adempimento degli obblighi scaturenti dai lavori e dalle prestazioni la cui esecuzione rientra nell'oggetto o eventualmente insorgenti in connessione con lo stesso.

OGGETTO

Articolo 5 - Scopo ed oggetto sociale

La società ha scopo consortile e perseguirà, senza scopo di lucro, obiettivi di carattere generale nella realizzazione di quanto di seguito previsto.

La Società è costituita in via prioritaria allo scopo di:

- realizzare Centri di Servizi Territoriali (CST) che garantiscano la diffusione dei servizi innovativi;
- * - sostenere il processo di erogazione di servizi di e-government degli enti locali della Regione Calabria attraverso la messa a disposizione ai medesimi di risorse tecnologiche e di know how specialistico.

La Società infatti intende garantire il supporto tecnologico, organizzativo e gestionale agli Enti locali, al fine di consentire loro una operatività ed economie di gestione paragonabili a quelle degli Enti di medie e grandi dimensioni assicurando la disponibilità di servizi adeguati anche nei territori a rischio di marginalità.

Nella propria attività la società persegue la ricerca della economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l'erogazione agli enti locali dei servizi infrastrutturali, formativi e di supporto alle decisioni, e contemporaneamente, ai cittadini e alle imprese i servizi di e-government. La Società inoltre può indirizzare proprie iniziative volte al sostegno ed alla promozione dello sviluppo di servizi infrastrutturali, anche attraverso la condivisione di una serie di utilità comuni (canali di accesso alle banche dati nazionali, centralizzazione dei servizi legati al rilascio della CIE o della CNS, etc), rivolti all'interconnessione e all'interoperabilità tra le amministrazioni locali e alla cooperazione interamministrativa.

In particolare le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono, a titolo esemplificativo e non tassativo:

1. Servizi ai comuni aggregati e alle altre pubbliche amministrazioni residenti sul territorio;
2. Servizi gratuiti ai cittadini e alle imprese;
3. Servizi a consumo ai cittadini e alle imprese;
4. Interscambio delle informazioni e condivisione delle compe-

tenze amministrative e gestionali

5. Organizzazione della domanda e coordinamento amministrativo-gestionale nel settore ICT (acquisti, contrattualistica, procedure);
6. Promozione e coordinamento di progetti di innovazione e di e-gov;
7. Formazione amministrativa e tecnica ed aggiornamento normativo;
8. Servizi infrastrutturali (certificazione, autenticazione, protocollo, connettività, provisioning, etc.);
9. Web Farming e manutenzione di servizi web per conto dei Comuni ed eventualmente altri Enti pubblici;
10. Coordinamento di funzioni di interscambio e di cooperazione applicativa;
11. Gestione di servizi applicativi specifici in ASP.
12. Produzione informativa, reportistica, studi.

La società potrà altresì acquisire partecipazioni in società ed enti, porre in essere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria o utile dagli amministratori, purché accessoria e strumentale rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la prestazione di avalli, fidejussioni ed ogni garanzia anche reale, purché non svolte nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme di legge ed in particolare della legge 1/91 e D.Lgs 385/93.

Nello svolgimento delle proprie attività, la Società opererà in coerenza con le linee programmatiche e d'intervento adottate dal Consorzio Asmez, consorzio nazionale per l'innovazione tecnologica e gestionale della pubblica amministrazione locale, con sede in Napoli alla Via G. Porzio Centro Direzionale Isola G 1, codice fiscale 06781060634.

CAPITALE, PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLA SOCIETÀ

Articolo 6 - Capitale sociale e soci

Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci con la condizione che il detto aumento di capitale venga riservato per la sottoscrizione esclusiva da parte di Enti Locali, con esclusione del diritto di opzione di eventuali soci non Enti Locali.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con il conferimento di crediti, di beni in natura, di prestazioni d'opera o servizi ed, in generale, di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Non possono essere attribuite quote non proporzionali ai conferimenti.

Nel caso di conferimento di prestazioni d'opera o di servizi, in sostituzione della polizza di assicurazione o della fidejussione bancaria, il socio, a garanzia dell'obbligo assunto, può versare a titolo di cauzione il corrispondente importo in



denaro presso la società.

Articolo 7 - Riduzione del capitale sociale

Per le decisioni di riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2482 e seguenti, Codice Civile.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo, Codice Civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Articolo 8 - Socio moroso

Nel caso di morosità di un socio, fermo restando l'ipotesi di cui al successivo articolo 15, ai sensi dell'art. 2466, secondo comma, Codice Civile, la vendita della sua quota, in mancanza di offerte di acquisto, potrà essere effettuata all'incanto.

Articolo 9 - Finanziamento della società

L'organo amministrativo ha la facoltà di richiedere ai soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, con o senza obbligo di rimborso, secondo modalità che non configurino raccolta di risparmio tra il pubblico. Gli eventuali finanziamenti potranno essere fruttiferi o infruttiferi di interesse secondo quanto proposto dall'organo amministrativo.

Articolo 10 - Strumenti di debito

La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 codice civile con decisione dei soci assunta ai sensi dell'art. 2479 codice civile.

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Articolo 11 - Vincoli sulle quote

Le quote di partecipazione possono formare oggetto di pegno o usufrutto esclusivamente con la decisione unanime di tutti i soci, ad esclusione del proprietario della quota interessata.

Nel caso di pegno o usufrutto della partecipazione, si applica l'art. 2352, Codice Civile.

Nel caso di sequestro della partecipazione il diritto di voto

è esercitato dal custode.

I vincoli sulle quote devono essere annotati nel libro dei soci.

DIRITTI DEI SOCI

Articolo 12 - Diritti amministrativi e patrimoniali dei soci

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale al valore nominale della partecipazione da ciascuno posseduta, salvo quanto previsto dal successivo articolo 16 in tema di diritto di voto.

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Articolo 13 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

Le quote di partecipazione sono trasferibili per atto tra vivi a condizione che l'organo amministrativo abbia espresso il proprio preventivo gradimento.

A tal fine, il socio che intenda cedere in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà inviare comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata, all'organo amministrativo, nella quale sia indicata la persona del potenziale acquirente.

L'eventuale diniego del gradimento, dovrà pervenire al socio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione. Qualora entro il predetto termine nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la quota alla persona indicata nella comunicazione.

Spetta in ogni caso agli altri soci il diritto di prelazione. Pertanto il socio che intenda cedere in tutto o in parte le proprie quote, deve darne notizia con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, agli altri soci risultanti iscritti nel relativo libro, indicando il numero di quote che intende cedere, il prezzo offertogli, le complete generalità del terzo che intende acquistarle ed ogni altra condizione della cessione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione gli altri soci dovranno comunicare a pena di decadenza, sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se intendono esercitare, per l'intero pacchetto loro offerto in proporzione alle quote possedute, il diritto di prelazione. In tale comunicazione ciascun socio potrà altresì precisare la sua eventuale disponibilità ad un maggiore acquisto di quote, nel caso in cui alcuno degli altri soci non eserciti il diritto di prelazione stesso.

Comunque nell'ipotesi in cui non tutti i soci dovessero esercitare la prelazione ad essi spettante, le quote ad essi riservate dovranno essere offerte ai soci che hanno comunicato la loro intenzione ad acquistarle, nei modi e tempi suindicati. Qualora questi nei 10 giorni successivi non dovessero manifestare nei modi suindicati la loro intenzione di estendere l'acquisto all'intero pacchetto di quote posto in vendita, la prelazione, nella sua totalità diverrà inefficace a meno che

il socio offerente consenta alla cessione parziale nei limiti della prelazione esercitata.

Il trasferimento delle quote per le quali è stato validamente esercitato il diritto di prelazione dovrà essere perfezionato entro 30 giorni dal completamento della procedura suindicata.

Nessun diritto di prelazione spetta ai soci in caso di cessione delle quote a favore di società controllate.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine. Quanto previsto nel presente articolo si applica altresì in ipotesi di trasferimento della nuda proprietà e di costituzione di pegno o usufrutto su quote, nonché di trasferimento a titolo gratuito.

Articolo 14 - Recesso

Ciascun socio può recedere dalla società nelle ipotesi previste dagli artt. 2473, 2469 e, ove applicabile, dall'art. 2497-*quater* codice civile.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La comunicazione deve essere inviata entro 8 giorni dalla data della conoscenza, da parte del socio, del fatto che legittima il recesso ovvero dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 15 - Esclusione

Il socio potrà essere escluso dalla società, oltre al caso previsto dall'art. 2466 comma 3 codice civile, anche al ricorrere delle seguenti ipotesi reputate consensualmente di giusta causa:

- 1) il venir meno, per qualsiasi motivo, delle opere e dei servizi conferiti e/o della garanzia prestata dai soci;
- 2) in caso di condanna con sentenza irrevocabile alla reclusione per un periodo superiore ai cinque anni;
- 3) in caso di fallimento, interdizione ed inabilitazione del socio;
- 4) qualora il socio compia gravi irregolarità nei confronti della società e/o atti di concorrenza sleale.

Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni di cui all'art. 2473, Codice Civile, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale, salvo il caso di esclusione di cui all'art. 2466 comma 3 Codice Civile.

L'esclusione deve risultare da decisione dei soci, senza tenere conto, nel computo delle maggioranze, della partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 16 - Decisioni dei soci e quorum deliberativi

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci, oltre alle materie di cui all'art. 2479, 2° comma, Codice Civile, anche le decisioni relative ai vincoli sulle quote sociali di cui al precedente articolo 11.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto indipendentemente dalla quota di partecipazione al capitale sociale e questo al fine Salvo diverse disposizioni di legge o del presente statuto, e qualunque sia la forma adottata per le deliberazioni, le decisioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza numerica dei soci consorziati, ad esclusione delle decisioni riguardanti le materie previste ai punti 4 e 5 del comma secondo dell'art. 2479 Codice Civile che sono approvate con il voto favorevole di tanti soci rappresentanti il 75% (settanta-cinque per cento) dei soci consorziati.

Articolo 17 - Diritto di intervento e di voto

Hanno diritto di prendere parte alle decisioni e di esprimere il proprio voto i soci iscritti nel libro dei soci, con esclusione dei soci morosi, di quelli titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto nonché quelli la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria, ove prestate ai sensi dell'articolo 2465, Codice Civile, siano scadute o divenute comunque inefficaci.

Nel caso di decisioni da assumere con metodo assembleare, hanno diritto di intervento in assemblea i soci ai quali spetta il diritto di voto.

Articolo 18 - Consultazione scritta e consenso manifestato per iscritto

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo articolo 19 possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Ai fini della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto possono essere validamente utilizzati il telefax o la posta elettronica; la sottoscrizione dei documenti può altresì avvenire in forma digitale.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 19 - Decisione dei soci assunta con metodo assembleare

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel caso in cui abbiano ad oggetto le materie di cui agli artt. 2479, 4° comma, e 2480, Codice Civile, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei soci consorziati.

Articolo 20 - Forme e luogo di convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti i componenti l'organo amministrativo o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito con almeno otto giorni di anticipo o, se spedito successivamente, ricevuto con almeno cinque giorni di anticipo, rispetto a quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. A tal fine, si considerano comunque mezzi idonei il telefax, il telegramma e la e-mail.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione può altresì prevedere una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa sono presenti in proprio tutti i soci consorziati e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, ove nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 21 - Costituzione e svolgimento dell'assemblea

La costituzione e lo svolgimento dell'assemblea sono disciplinate dall'art. 2479-bis, Codice Civile.

Al presidente dell'assemblea compete constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, collegati mediante audioconferenza o videoconferenza, purché siano presenti nello stesso luogo presidente e segretario, sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione, e sia possibile agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto è sospeso, le partecipazioni dei soci presenti in assemblea vengono tutte computate sia ai fini del calcolo del capitale sociale necessario per la regolare costituzione dell'assemblea, sia per il calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della delibera.

Articolo 22 - Rappresentanza in assemblea

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee nei limiti di argomenti determinati.

La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario se nominato o dal Notaio, ove richiesto dalle norme di legge o dal presente statuto.

Si applica l'art. 2375, Codice Civile.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 23 - Sistema di amministrazione

L'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico, anche non socio, scelto nell'ambito di una terna di soggetti designati dal Consorzio Asmez, con sede in Napoli alla Via G. Porzio centro direzionale isola G 1, codice fiscale 06781060634.

Articolo 24 - Nomina e cause di inelleggibilità e di decadenza

Non possono assumere la carica di amministratore unico e, se nominate, decadono dalla carica le persone che si trovino in una o più delle condizioni di cui all'art. 2382, Codice Civile.

Articolo 25 - Durata in carica, revoca e cessazione dei componenti l'organo amministrativo

L'organo amministrativo dura in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni.

La cessazione dell'amministratore unico ha effetto dal momento della sua sostituzione.

Articolo 26 - Poteri dell'organo amministrativo

L'amministratore unico è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'impresa e compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione degli atti riservati, dalla legge o dal presente statuto, alla competenza dei soci.

L'organo amministrativo è investito altresì del potere di redigere e approvare eventuali regolamenti per il miglior funzionamento della società consortile e per meglio disciplinare i rapporti tra i soci, ivi compreso la determinazione delle quote di capitale che verranno sottoscritte o potranno essere acquisite da Enti Locali in esecuzione di quanto previsto dal precedente articolo 6.

Articolo 27 - Rappresentanza della società

I poteri di rappresentanza generale della società competono all'amministratore unico.

Articolo 28 - Compenso dell'amministratore unico

All'amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, nonché un eventuale compenso, anche in misura variabile in funzione degli utili, stabilito con decisione dei soci.

CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ SOCIALE

Articolo 29 - Poteri di controllo dei soci

I soci hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 30 - Organi di controllo

Con decisione dei soci possono essere nominati un revisore contabile ovvero il collegio sindacale.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, Codice Civile.

Articolo 31 - Composizione e durata del collegio sindacale

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di 3 membri effettivi e di 2 supplenti e opera ai sensi di legge.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

I componenti il collegio sindacale sono rieleggibili.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia così come modificato dal D.Lgs. n.6 del 2003.

Articolo 32 - Revisore contabile

Qualora, in alternativa alla nomina del collegio sindacale e ad esclusione dei casi in cui la nomina di quest'ultimo sia obbligatoria, la società nomini per il controllo contabile un

revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano in tal caso gli artt. 2409 bis e seguenti del codice civile dettati in tema di controllo contabile.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 33 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 34 - Bilancio ed utili

Al termine di ciascun esercizio, l'organo amministrativo provvede, entro 120 giorni dalla chiusura dello stesso, alla redazione del progetto di bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione da parte dei soci.

Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in tali casi l'organo amministrativo segnala nella relazione sulla gestione o, in assenza, nella nota integrativa, le ragioni della dilazione.

Gli utili risultanti dal bilancio, dedotta una quota non inferiore al 5% da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati secondo le decisioni assunte dai soci.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 35 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 2484, Codice Civile.

Per la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione si applica l'art. 2487, Codice Civile.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle vigenti norme di legge.

I comparanti dispensano me notaio dalla lettura dell'allegato. Del presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, ed in parte di mio pugno, su sette fogli per venticinque facciate circa ho dato lettura ai comparanti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio.

FIRMATO: FRANCESCO PINTO - MASSIMO MANFREDELLI - MASSIMO PRODIGO, NOTAIO - SIGILLO -

NOTAIO M. M.



N. PRA/8913/2005/CCZ0965

CATANZARO, 04/08/2005

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI CATANZARO
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.

VIA PINNA 29
88046 LAMEZIA TERME CZ

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
CODICE FISCALE: 02729450797

NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO: 175417

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

1) A01 ATTO COSTITUTIVO

DT. ATTO: 29/07/2005

2) A06 NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI

DT. ATTO: 29/07/2005

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

S1 ISCRIZIONE DI SOCIETA', CONSORZIO, G.E.I.E., ENTE PUBBL. ECON.
S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E PATTI RELATIVI A PERSONE

RICHIEDE L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATA DOMANDA: 04/08/2005 DATA PROTOCOLLO: 04/08/2005

ESATTI PER BOLLI	**65,00**	CASSA AUTOMATICA
ESATTI PER BOL. QUIET.	**1,81**	CASSA AUTOMATICA
ESATTI PER DIRITTI	**90,00**	CASSA AUTOMATICA
ESATTI PER D. ANNUO IS	**373,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO	**529,81**

*** Pagamento effettuato in Euro ***

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: PRDMSMG2S03F839R-PRODIGO MASSIMO-VIA SANT

FIRMA DELL'ADDETTO:
RUGIADA MONIZZA

Data e ora di protocollo: 04/08/2005 12:34:19

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 04/08/2005 12:34:19



CZRI PRA



0000089132005

12. PRODUZIONE INFORMATIVA, REPORTISTICA, STUDI.
LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' ACQUISIRE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' ED ENTI, PORRE IN ESSERE QUALSIASI OPERAZIONE COMMERCIALE, INDUSTRIALE, MOBILIARE, IMMOBILIARE E FINANZIARIA RITENUTA NECESSARIA O UTILE DAGLI AMMINISTRATORI, PURCHE' ACCESSORIA E STRUMENTALE RISPETTO AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, IVI COMPRESA LA PRESTAZIONE DI AVALLI, FIDETUSSIONI ED OGNI GARANZIA ANCHE REALE, PURCHE' NON SVOLTE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORME DI LEGGE ED IN PARTICOLARE DELLA LEGGE 1/91 E D.LGS 385/93.
NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE ATTIVITA', LA SOCIETA' OPERERA' IN COERENZA CON LE LINEE PROGRAMMATICHE E D'INTERVENTO ADOTTATE DAL CONSORZIO ASMEZ, CONSORZIO NAZIONALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE, CON SEDE IN NAPOLI ALLA VIA G. PORZIO CENTRO DIREZIONALE ISOLA G 1, CODICE FISCALE 06781060634.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO

Forma amministrativa: AMMINISTRATORE UNICO
Numero amministratori in carica: 1
durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI
GLI UTILI RISULTANTI DAL BILANCIO, DEDOTTA UNA QUOTA NON INFERIORE AL 5% DA DESTINARE A RISERVA LEGALE FINO A CHE QUESTA NON ABBAIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE, SARANNO DESTINATI SECONDO LE DECISIONI ASSUNTE DAI SOCI.

- Poteri associati alla carica di AMMINISTRATORE UNICO
L'AMMINISTRATORE UNICO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE DELL'IMPRESA E COMPIE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, AD ECCEZIONE DEGLI ATTI RISERVATI, DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, ALLA COMPETENZA DEI SOCI.
L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO ALTRESI' DEL POTERE DI REDIGERE E APPROVARE EVENTUALI REGOLAMENTI PER IL MIGLIOR FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE E PER MEGLIO DISCIPLINARE I RAPPORTI TRA I SOCI, IVI COMPRESO LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CAPITALE CHE VERRANNO SOTTOSCRITTE O POTRANNO ESSERE ACQUISITE DA ENTI LOCALI.
I POTERI DI RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA' COMPETONO ALL'AMMINISTRATORE UNICO.

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea:
L'ASSEMBLEA E' CONVOCATA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO, ANCHE FUORI DALLA SEDE SOCIALE, PURCHE' IN ITALIA.
IN CASO DI IMPOSSIBILITA' DI TUTTI I COMPONENTI L'ORGANO AMMINISTRATIVO O DI LORO INATTIVITA', L'ASSEMBLEA PUO' ESSERE CONVOCATA DAL COLLEGIO SINDACALE, SE NOMINATO, O ANCHE DA UN SOCIO.
L'ASSEMBLEA VIENE CONVOCATA CON AVVISO SPEDITO CON ALMENO OTTO GIORNI DI ANTICIPO O, SE SPEDITO SUCCESSIVAMENTE, RICEVUTO CON ALMENO CINQUE GIORNI DI ANTICIPO, RISPETTO A QUELLO FISSATO PER L'ADUNANZA, CON LETTERA RACCOMANDATA, OVVERO CON QUALSIASI ALTRO MEZZO IDONEO AD ASSICURARE LA PROVA DELL'AVVENUTO RICEVIMENTO, FATTO PERVENIRE AGLI AVENTI DIRITTO AL DOMICILIO RISULTANTE DAI LIBRI SOCIALI. A TAL FINE, SI CONSIDERANO COMUNQUE MEZZI IDONEI IL TELEFAX, IL TELEGRAMMA E LA E-MAIL.
NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEVONO ESSERE INDICATI IL GIORNO, IL LUOGO, L'ORA DELL'ADUNANZA E L'ELENCO DELLE MATERIE DA TRATTARE. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE PUO' ALTRESI' PREVEDERE UNA DATA ULTERIORE DI SECONDA CONVOCAZIONE, PER IL CASO IN CUI NELL'ADUNANZA PREVISTA IN PRIMA CONVOCAZIONE L'ASSEMBLEA NON RISULTI LEGALMENTE COSTITUITA.
ANCHE IN MANCANZA DI FORMALE CONVOCAZIONE L'ASSEMBLEA SI REPUTA REGOLARMENTE COSTITUITA QUANDO AD ESSA SONO PRESENTI IN PROPRIO TUTTI I SOCI CONSORZIATI E TUTTI GLI AMMINISTRATORI E I SINDACI, SE NOMINATI, SONO PRESENTI O INFORMATI E NESSUNO SI OPpone ALLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO. SE GLI AMMINISTRATORI O I SINDACI, OVE NOMINATI, NON PARTECIPANO PERSONALMENTE ALL'ASSEMBLEA, DOVRANNO RILASCIARE APOSITA DICHIARAZIONE SCRITTA, DA CONSERVARSÌ AGLI ATTI DELLA SOCIETA', NELLA QUALE DICHIARANO DI ESSERE INFORMATI DELLA RIUNIONE E SU TUTTI GLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO E DI NON OPPORSI ALLA TRATTAZIONE DEGLI STESSI.

A COSTITUZIONE E LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA SONO DISCIPLINATE DALL'ART. 2479-BIS, CODICE CIVILE. HANNO DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA I SOCI AI QUALI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO.

OGNI SOCIO HA DIRITTO AD UN SOLO VOTO INDIPENDENTEMENTE DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE E QUESTO AL FINE SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE O DEL PRESENTE STATUTO, E QUALUNQUE SIA LA FORMA ADOTTATA PER LE DELIBERAZIONI, LE DECISIONI SONO APPROVATE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA NUMERICA DEI SOCI CONSORZIATI, AD ESCLUSIONE DELLE DECISIONI RIGUARDANTI LE MATERIE PREVISTE AI PUNTI 4 E 5 DEL COMMA SECONDO DELL'ART. 2479 CODICE CIVILE CHE SONO APPROVATE CON IL VOTO FAVOREVOLE DI TANTI SOCI RAPPRESENTANTI IL 75% (SETTANTACINQUE PER CENTO) DEI SOCI CONSORZIATI.

Clausole di recesso:

CIASCUN SOCIO PUO' RECEDERE DALLA SOCIETA' NELLE IPOTESI PREVISTE DAGLI ARTT. 2473, 2469 E, OVE APPLICABILE, DALL'ART. 2497-QUATER CODICE CIVILE.

Clausole di esclusione:

IL SOCIO POTRA' ESSERE ESCLUSO DALLA SOCIETA', OLTRE AL CASO PREVISTO DALL'ART. 2466 COMMA 3 CODICE CIVILE, ANCHE AL RICORRERE DELLE SEGUENTI IPOTESI REPUTATE CONSENSUALMENTE DI GIUSTA CAUSA:

- 1) IL VENIR MENO, PER QUALSIASI MOTIVO, DELLE OPERE E DEI SERVIZI CONFERITI E/O DELLA GARANZIA PRESTATATA DAI SOCI;
- 2) IN CASO DI CONDANNA CON SENTENZA IRREVOCABILE ALLA RECLUSIONE PER UN PERIODO SUPERIORE AI CINQUE ANNI;
- 3) IN CASO DI FALLIMENTO, INTERDIZIONE ED INABILITAZIONE DEL SOCIO;
- 4) QUALORA IL SOCIO COMPIA GRAVI IRREGOLARITA' NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' E/O ATTI DI CONCORRENZA SLEALE.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 10.000,00
sottoscritto 10.000,00
versato 2.500,00

ATTIVITÀ

- INATTIVA -

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

1) MANFREDELLI MASSIMO (rappresentante dell'impresa)
nato a NAPOLI (NA) il 06/08/1967
codice fiscale: MNFMSM67M06F839B
residente a: LAMEZIA TERME (CZ) VIA PINNA 29 CAP 80100
- AMMINISTRATORE UNICO nominato con atto del 29/07/2005
Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO
Data presentazione carica 04/08/2005

ATTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

** Protocollo nr. 8913/00 del 04/08/2005

S1 ISCRIZIONE DI SOCIETA', CONSORZIO, G.E.I.E., ENTE PUBBL. ECON.
S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1

** Protocollo nr. 8913/1 del 04/08/2005

ATTO COSTITUTIVO

del 29/07/2005

ATTO PUBBLICO redatto da MASSIMO PRODIGO
repertorio n. 120 in NAPOLI (NA)
registrato in data 29/07/2005 in NAPOLI (NA)
atto iscritto il 04/08/2005

- ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
trascrizione iscritta il 04/08/2005

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
MANFREDELLI MASSIMO codice fiscale: MNFM67M06F839B
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/07/2005 ALLA
CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO CON ATTO DEL 29/07/2005 DURATA: A TEMPO
INDETERMINATO
DATA PRESENTAZIONE 04/08/2005
trascrizione iscritta il 04/08/2005

** Protocollo nr. 8913/2 del 04/08/2005

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI
del 29/07/2005
ATTO PUBBLICO redatto da MASSIMO PRODIGO
repertorio n. 120 in NAPOLI (NA)
atto iscritto il 04/08/2005



Depositanza di Fi

SOCIETÀ COSTITUENDE - RICEVUTA DI VERSAMENTO DEI 3/10 DEL CAPITALE

SOCIETÀ COSTITUENDA ASHEVEI CALABRIA SOC. CONS. SPA

SCOPPO SOCIALE SERVIZI TELEFONICI ED INFORMATICI

CAPITALE SOCIALE LT. EURO 10.000,00

IL SIGNOR LEONARDO VIGI V.A. DE CULTRIS 29 CALVIGNANO NA TELLEGGU647208452N

Ha oggi versato sul c/c n° ET AS 6120335 per conto dei sottoscrittori della suddetta società

- 2329 C.C. - Per la costituzione di Società per Azioni
- 2464 C.C. - Per la costituzione di Società Acc. per Azioni
- 2475 C.C. - Per la costituzione di Società a Responsabilità Limitata

La somma sottoriferita rappresenta i tre decimi del capitale sociale.

Elenco dei soci sottoscrittori:

COGNOME E NOME	DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO	CODICE FISCALE	LUOGO E DATA DI NASCITA	HECAPITO (Via e Città)	IMPORTO TRE DECIMI
CONSORZIO ASHEVEI		06781060364		V. GARIBOLDI 4 C.B.N. 156A	1.275,00
ASHEVEI CONSORTILE SOC. CONS. SPA		07383480634		V. GARIBOLDI 4 C.B.N. 156A	1.225,00
TOTALE LT.					2.500,00

AVVERTENZA
 IL RIMBORSO DEI DECIMI VERSATI PUÒ ESSERE EFFETTUATO SOLO PER PRESENTAZIONE DELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE.

L'INCASSO

BANCA DI ROMA

Allegato "P" n° 10 in data 29/04/05
 Repertorio n. 480 fascicolo n. 82

NORME CHE REGOLANO IL DEPOSITO

Il sottoscritto versante prende atto ed accetta che:


Art. 1 - Al fine della restituzione delle somme depositate - che avviene mediante accreditamento su un conto intestato agli aventi diritto o attraverso emissione di assegno circolare intransferibile all'ordine degli stessi - all'Azienda di credito deve essere presentata in ogni caso la ricevuta di versamento oppure copia autentica dell'atto costitutivo della società, ove la ricevuta stessa risulti allegata in originale a tale atto.

Nel caso in cui non siano in grado di presentare la ricevuta, gli aventi diritto alla restituzione del deposito devono sottoscrivere una dichiarazione che, indicando i motivi della mancata presentazione (distruzione, smarrimento o sottrazione), manlevi l'Azienda di credito da ogni eventuale danno possa derivare a qualunque titolo per aver restituito il deposito senza presentazione della ricevuta.


Art. 2 - In caso di avvenuta costituzione della società, deve altresì essere prodotto certificato della cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione trovasi la sede sociale - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese - attestante che la società è stata iscritta e si trova nel pieno e libero possesso dei suoi diritti; da tale certificato devono altresì risultare le generalità complete degli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società, precisando se a firma congiunta o disgiunta.

Art. 3 - In caso di mancata costituzione della società, deve altresì essere prodotto certificato della cancelleria del Tribunale competente - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese - attestante che non è stata iscritta né depositato alcun atto relativo alla società che si doveva costituire, nonché una dichiarazione di tutti i sottoscrittori, con la quale gli stessi dichiarano di rinunciare alla costituzione della società.


Art. 4 - In caso di regolare costituzione della società, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme sono gli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società stessa. In caso di mancata costituzione, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme sono i sottoscrittori, decorso un anno dalla data del deposito.


(PRIMA DEL VERSAMENTO)

Ai sensi del T.U. sulla documentazione amministrativa 28 dicembre 2000 n. 445, attesto io sottoscritto Notaio Massimo Prodigio, residente in Napoli con studio ivi alla Via Santa Brigida n. 6, iscritto nel ruolo del Distretto dei Collegi Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, che la presente copia eseguita su di un foglio, è conforme al documento esibitomi dal signor:
- MANFREDELLI MASSIMO, nato a Napoli il 6 agosto 1967, residente ivi in Via Cimarosa n. 186 ed allo stesso restituito previa collazione fattane.
Napoli, li 29 luglio 2005.

A large, stylized handwritten signature in black ink. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal features a central emblem with a scale of justice and a sword, surrounded by the text "PRODIGIO MASSIMO FU MARIO NOTAIO IN NAPOLI".

LA PRESENTE COPIA, CHE CONSTA DI QUINDICI FACCIATE FIN QUI, E' CONFORME ALL'ORIGINALE NEI MIEI ROGITI MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME.
SI RILASCIA PER USO CONSENTITO.
NAPOLI, 4 agosto 2005

A large, stylized handwritten signature in black ink, identical to the one above. To the right of the signature is a circular notary seal, identical to the one above, with the text "PRODIGIO MASSIMO FU MARIO NOTAIO IN NAPOLI".